



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Disegno di legge concernente “Soppressione dell’Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione”**

**TESTO DDL**

**Art. 1**

**Soppressione dell’agenzia governativa regionale Sardegna Promozione”**

1. L’Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione, istituita dall’articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo", è soppressa, trascorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2**

**Successione nelle competenze e nei rapporti giuridici attivi e passivi**

1. Le competenze dell’Agenzia e il coordinamento delle attività in materia di promozione e coordinamento turistico, di gestione delle attività di promozione economica e di sostegno della capacità di esportazione e penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni, e di attrazione degli investimenti sono attribuite alla Presidenza della Regione presso la quale è istituita apposita struttura.
2. L’Amministrazione Regionale, succede in tutti i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui l’Agenzia stessa è titolare alla data della cessazione della stessa e in tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future facenti capo alla stessa Agenzia.
3. L’Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

**Art. 3**

**Disposizioni in materia di personale**

1. Il personale a tempo indeterminato è inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione regionale, con la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento. Le Assegnazioni del predetto personale sono disposte sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Per i restanti rapporti di lavoro la Presidenza della Regione succede nelle relative titolarità, fatta eccezione per quelli derivanti da posizioni di comando o di aspettativa che cessano dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La dotazione organica complessiva del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, con la relativa copertura finanziaria, è incrementata di un numero di unità corrispondente a quello del personale a tempo indeterminato della soppressa Agenzia.
4. Le risorse allocate nei fondi previsti dai contratti collettivi regionali per la retribuzione accessoria sono trasferite ai corrispondenti fondi per il personale dell'Amministrazione regionale.

**Art. 4**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).